

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il **Cineca** Consorzio Interuniversitario (nel seguito anche "Cineca" o "Consorzio"), con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli n. 6/3, iscritto al registro delle imprese di Bologna al n. 454818 con partita IVA 00502591209 e numero di codice fiscale 00317740371, nella persona del Prof. Emilio Ferrari, in qualità di Presidente, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/01/2011

E

L'**Avvocatura dello Stato** (nel seguito denominato "AdS" o "Avvocatura") con Sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (C.F. 80224030587) rappresentato dal Segretario Generale Avv. Ruggero Di Martino, nato a Barletta il 4 ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Istituto.  
[AdS e Cineca nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti"]

PREMESSO CHE:

- il Cineca tra i suoi scopi annovera quello di promuovere l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e quello di favorire il trasferimento tecnologico nel campo dell'informatica, anche sviluppando ricerche per l'utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili;
- il Consorzio, che è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), ha una connotazione pubblica essendo costituito, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168, da enti e istituzioni universitarie e di ricerca e dallo stesso MIUR;

- In base alla legge 6 agosto 2015 n.125 il MIUR e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio Interuniversitario Cineca un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale qualificazione giuridica del Consorzio consente che allo stesso siano affidati servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- le Parti sono considerate entrambe "amministrazioni aggiudicatrici" e "organismi di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3, commi 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 che disciplina gli appalti pubblici di servizi e, pertanto, per l'eventuale acquisizione esterna di beni e servizi, adottano procedure ad evidenza pubblica;

VISTI:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii, in forza del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la risoluzione del Parlamento europeo in data 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175-INI), con particolare riguardo al tema della c.d. "cooperazione pubblico-pubblico";

- il Codice per l'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N° 82/2005, D.Lgs. 235/2010 e ss.mm.ii.);

- le ulteriori disposizioni in materia di informatica pubblica, in particolare, il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Sviluppo"), convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto Crescita 2.0), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre

2012, n. 221;

- in particolare, l'art. 20, comma 3, lett. m) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Sviluppo"), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ai sensi del quale l'Agenzia per l'Italia Digitale promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati, tra l'altro, "alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi", nel cui contesto si inserisce l'intesa oggetto del presente atto;

- Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), con specifico riferimento all'art. 16 (Razionalizzazione dei Centri elaborazione dati) «Nell'ambito del piano triennale sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.»;

- le Linee Guida per la razionalizzazione dei CED della Pubblica Amministrazione elaborate dall'Agenzia per l'Italia Digitale in base all'articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella Legge n.221/2012 (come modificato dall'art. 16 del decreto legge 21 giugno 2013).

#### CONSIDERATO CHE:

- a livello nazionale e nel quadro degli interventi previsti dall'Agenda Digitale, è stata avviata un'azione integrata per razionalizzare i sistemi

informatici delle Pubbliche Amministrazioni, in modo da portare in tempi certi e definiti al consolidamento delle infrastrutture IT;

- in questo contesto l'Avvocatura e la Corte dei Conti hanno sottoscritto un accordo di collaborazione finalizzato alla condivisione delle esperienze in termini di gestione del data-center e dell'intera infrastruttura IT; contenimento dei costi di gestione legati all'erogazione dei servizi; salvaguardia degli investimenti già effettuati; corretta pianificazione degli investimenti futuri; ottimizzazione delle risorse IT a disposizione; concretizzazione del paradigma della "*data-center consolidation*", come sostenuto anche dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel quadro dell'attuazione dell'Agenda Digitale nazionale ed europea.

- il Cineca, a beneficio del mondo dell'Università e della Ricerca, segue con attenzione i processi di consolidamento, ottimizzazione e razionalizzazione dell'Information Technology al fine di adottare soluzioni tecnologiche ed organizzative volte al contenimento della spesa ed al miglioramento dei servizi ICT;

- le Parti contraenti hanno separatamente avviato un percorso di trasformazione dell'attuale modello di erogazione dei servizi ICT, anche attraverso l'attuazione del paradigma del Cloud Computing (privato, pubblico, ibrido). In questo contesto hanno espresso la volontà di attuare una sinergia finalizzata allo scambio di conoscenze, all'arricchimento del rispettivo patrimonio informativo ed alla diffusione dei risultati ottenuti;

- che per il raggiungimento degli obiettivi comuni individuati dalle parti non verranno in alcun modo impiegati i prodotti software sviluppati dal

Cineca, e con i quali il Consorzio presta servizi in favore dei propri consorziati o di terzi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(PREMESSE)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano interamente riportate nel presente articolo.

2. E' intenzione delle Parti contraenti rispettare tutti i principi normativi e programmatici contenuti nell'Accordo stesso. E' altresì intenzione delle Parti attuare una collaborazione concreta, che porti ad individuare e condividere soluzioni tecnologiche ed organizzative finalizzate al consolidamento dei data center, alla trasformazione nel Cloud dei servizi ICT, alla business continuity/ disaster recovery su infrastrutture condivise, alla governance di sistemi informativi delocalizzati;

Art. 2

(FINALITÀ ED OBIETTIVI)

1. Il presente Accordo si pone come obiettivo principale quello di disciplinare la collaborazione tra l' AdS ed il Cineca, avente lo scopo di raggiungere le seguenti finalità comuni alle Parti:

- a. l'analisi di nuove soluzioni ICT orientate alla implementazione del paradigma del *software define data center*;
- b. condivisione delle esperienze in termini di gestione del data-center e dell'intera infrastruttura IT;
- c. la realizzazione di prototipi funzionali che servano a testare la

	validità e la fattibilità tecnologica di alcuni servizi IT, anche con	
	l'adozione di standard aperti e software <i>open source</i> ;	
	d. la condivisione di risorse ed esperienze maturate nella	
	razionalizzazione delle piattaforme software, delle applicazioni e	
	dei processi, in una logica di progressiva standardizzazione ed	
	abilitazione al <i>Cloud</i> ;	
	e. diffusione delle conoscenze acquisite anche tramite la pubblicazione	
	di articoli, rapporti e la partecipazione a convegni, a beneficio della	
	Pubblica Amministrazione e, più in generale, del Sistema Paese.	
	2. La collaborazione sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:	
	a. nel presente Accordo;	
	b. nei singoli Piani Operativi di cui all'Art. 5 del presente	
	Accordo;	
	c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.	
	3. Le tematiche di studio, sperimentazione e comunicazione dei	
	risultati, definite dal Comitato di gestione di cui al successivo Art. 3,	
	riguarderanno gli ambiti di comune interesse istituzionale in armonia con	
	quanto al comma 1 del presente articolo.	
	Art. 3	
	(COMITATO DI GESTIONE)	
	1. Il Cineca ed AdS concordano di costituire un Comitato di Gestione	
	(CdG nel seguito) che avrà il compito di governare le attività	
	programmatiche, operative e di comunicazione nelle quali si	
	sostanzia la collaborazione;	
	2. Il Comitato di gestione avrà altresì il compito di concordare,	

predisporre, sottoporre all'approvazione di ciascuna delle Parti e, successivamente, monitorare i Piani Operativi di cui all'Art. 5 del presente Accordo;

3. Il Comitato di gestione è composto, per AdS, dall'Avv. Elena Pino e per Cineca dal Dott. Leonardo Valcamonici.

#### Art. 4

#### (OBBLIGHI DELLE PARTI)

1. Ciascuna Parte, in esecuzione del presente Accordo, si impegna a:

a. consentire ed agevolare il reciproco accesso ai dati necessari per lo sviluppo della collaborazione, nel rispetto della disciplina in materia di segreto di ufficio e professionale, riservatezza e proprietà intellettuale e degli eventuali diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti;

b. agevolare le attività operative necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente Accordo (Art. 2) e nel rispetto di quanto disposto nei Piani Operativi (Art. 5);

c. svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza possibili, con la finalità di raggiungere gli obiettivi fissati nel presente Accordo (Art. 2) e nel rispetto di quanto disposto nei Piani Operativi (Art. 5);

d. tenere costantemente informata l'altra Parte sulle attività effettuate e sulle criticità eventualmente rilevate;

e. consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse in base a quanto consentito dai rispettivi programmi di attività e nel rispetto del principio della partecipazione alla contribuzione e finanziamento, nonché al rimborso degli oneri economici

derivanti, determinati in base al costo effettivamente sostenuto, sulla base di quanto previsto ai successivi Artt. 5 e 12.

2. Gli obblighi gravanti su ciascuna Parte saranno meglio definiti nei Piani Operativi di cui al successivo Art.5.

#### Art. 5

#### (PIANI OPERATIVI)

1. Le attività oggetto del presente Accordo verranno definite a mezzo di Piani Operativi, predisposti e concordati dal Comitato di Gestione e sottoscritti dal Presidente del Cineca e dal Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato;

2. i Piani Operativi dovranno contenere le descrizioni specifiche relative a:

a. attività da svolgere, specificando le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;

b. obiettivi da conseguire;

c. termini e condizioni di svolgimento;

d. tempi di attuazione e durata complessiva;

e. risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;

f. oneri finanziari connessi alle singole attività tecniche;

g. ammontare dei costi e delle eventuali modalità di contribuzione e rimborso tra le parti;

#### Art. 6

#### (REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO LA SEDE DELL'ALTRA PARTE)

1. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere il personale interno o i consulenti dell'altra Parte, operanti nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo.

2. Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a comportamenti conformi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

3. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare, a cui dovranno scrupolosamente attenersi.

4. Le regole di comportamento riportate negli articoli precedenti si intendono valide ed applicabili anche quando la collaborazione avvenga attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, quali i sistemi informativi, i sistemi documentali, i sistemi di accesso remoto (es. VPN), i servizi esposti su internet.

#### Art. 7

#### (RESPONSABILITÀ CIVILE)

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, con dolo o colpa grave, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8

(COPERTURA ASSICURATIVA)

1. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale o delle risorse che impiega nei programmi e che, a qualunque titolo, sia chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 9

(RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI)

1. Le parti si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operano in nome e per conto delle Parti (ivi compresi i consulenti tecnici e i fornitori ICT di una delle Parti) la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui risultati dell'attività condotte ed oggetto del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 10

(DIVIETO DI CESSIONE)

1. Il presente Accordo, nonché le prestazioni e i servizi oggetto dello stesso, non potranno essere ceduti né totalmente, né parzialmente, a pena di risoluzione immediata del presente atto.

Art. 11

(DURATA E RECESSO)

1. L'Accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2017.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 90

giorni. In ogni caso dovranno essere adottati formalmente, in forma scritta, i motivi che portano una Parte a recedere dal presente Accordo.

4. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito Piani Operativi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto intercorrente tra le Parti, che comunque dovrà contenere il dettaglio delle modalità tecniche ed organizzative di esecuzione delle attività in considerazione del recesso dagli impegni assunti da almeno una delle Parti contraenti.

5. La Parte che recede dal presente Accordo si impegna, in ogni caso, a completare le attività di propria competenza, aiutando e supportando l'altra Parte in ogni modo possibile, al fine di non arrecare danni all'operatività di quest'ultima.

#### Art. 12

#### (RIMBORSI)

1. Il presente Accordo comporta flussi finanziari tra le Parti per dare luogo alla copertura degli oneri relativi alle attività previste per la collaborazione anche se le parti medesime escludono qualsiasi prestazione corrispettiva reciproca.

2. Nella considerazione dei maggiori oneri che graveranno su Cineca, l'Avvocatura riconoscerà al Consorzio, a titolo di rimborso dei costi sostenuti e come contributo per la partecipazione alla collaborazione, senza alcuna rilevanza corrispettiva, gli importi indicati nei Piani Operativi (Art. 5) di volta in volta sottoscritti;

3. Le erogazioni, stante l'assenza di corrispettività, risulteranno oggettivamente estranee alla rilevanza IVA.

4. La frequenza dei rimborsi sarà stabilita all'interno di ciascun Piano Operativo di cui all'Art.5.

Art. 13

(DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

1. La titolarità e l'eventuale diffusione dei risultati dei programmi di sviluppo saranno regolamentate negli specifici Piani Operativi di cui all'Art. 5 in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, anche ai fini del riconoscimento della proprietà intellettuale, dell'eventuale utilizzazione economica, nonché di eventuali utilizzi presso altri Enti o Pubbliche Amministrazioni.

2. Le Parti, tramite il Comitato di Gestione, concorderanno le iniziative di diffusione dei risultati ottenuti con il presente Accordo, a beneficio di altri Enti o Pubbliche Amministrazioni.

3. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra AdS e Cineca.

Art. 14

(REGISTRAZIONE E SPESE)

1. Le parti si danno atto che il presente accordo di collaborazione viene sottoscritto con firma elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 241/1990.

2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II, allegata al Dpr. 131/1986. L'imposta di bollo sul presente contratto verrà assolta con modalità virtuale tramite l'autorizzazione n.2016/12144 del 01/03/2016 rilasciata al Consorzio

dall'Agenzia delle entrate di bologna.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Roma lì 01 aprile 2016

Il Presidente

Il Segretario Generale

del Cineca

dell'Avvocatura dello Stato